

Codice A1610B

D.D. 6 agosto 2020, n. 395

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CAMBURZANO (BI) - Intervento: Installazione di nuovo impianto di telefonia cellulare - Via Vittorio Veneto snc - NCT Fg. 9, Map. 185. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 395/A1610B/2020

DEL 06/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CAMBURZANO (BI) – Intervento: Installazione di nuovo impianto di telefonia cellulare – Via Vittorio Veneto snc – NCT Fg. 9, Map. 185. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del D.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento,

regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del D.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/1141./2020A/A1600A

Rif. n. 27837/A1610A del 05/11/2019

Rif. n. 27841/A1610A del 05/11/2019

Rif. n. 32890/A1610B del 02/04/2020

Rif. n. 41512/A1610B del 18/05/2020

Rif. n. 41515/A1610B del 18/05/2020

Rif. n. 43411/A1610B del 22/05/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: CAMBURZANO (BI)
Intervento: Installazione di nuovo impianto di telefonia cellulare – Via Vittorio
Veneto snc – NCT Fg. 9, Map. 185
Istanza: 

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Camburzano (BI), in data 5/11/2019 con nota prot. n.0003567 del 31/10/2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale allegata all'istanza,

vista la documentazione integrativa pervenuta dal Comune di Camburzano in data 02/04/2020 con nota prot. 000128 del 02/04/2020, e successivamente completata dai richiedenti in data 22/05/2020 (nostro prot. n. 43411 del 22/05/2020),

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza così come integrata e le modifiche apportate al progetto,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di una Stazione Radio Base (SRB) di telefonia mobile costituita da antenne di rice-trasmissione installate su palo di altezza pari a 36 metri più pennone, per un'altezza totale di 40 metri, corredate da apparati e impianti tecnici, delimitata da recinzione metallica con accesso pedonale,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione (comma 1, lett. e: "[...] tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri"),

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g) "Territori coperti da boschi e foreste" del D.Lgs 42/2004,

preso atto che il Comune di Camburzano ha comunicato con nota prot. n. 1866 del 14/05/2020 (nostro prot. n. 41512 del 18/05/2020) di non aver predisposto regolamento finalizzato a verificare la corretta localizzazione urbanistica e territoriale degli impianti telecomunicazione e radiodiffusione sul proprio territorio comunale,

preso atto che sono state prese in esame diverse alternative localizzative, escludendo un sito eccessivamente prossimo al centro abitato e ad edifici di valore storico e architettonico quali il Castello e la Chiesa parrocchiale,

considerato che l'antenna in parte verrà schermata dalla stessa vegetazione boschiva esistente e risulterà solo parzialmente visibile dal borgo di Camburzano e dalla viabilità principale,

preso atto che l'intervento non comporta interventi di abbattimento della vegetazione arborea ad eccezione di una pulizia del sito che interesserà unicamente la componente arbustiva,

preso atto che verrà impiegato un palo con fusto esile privo di ballatoi e terrazzini sporgenti e finitura opaca,

considerato, che a seguito degli approfondimenti progettuali richiesti la recinzione dell'area alla base dell'antenna verrà realizzata in legno e non con grigliato metallico,

tenuto conto della caratterizzazione della viabilità di accesso al sito, così come segnalato dal Comune di Camburzano con nota prot. n. 1867 del 14/05/2020, e preso atto, dalla documentazione progettuale allegata, che l'intervento non comporta modifiche alla viabilità di accesso, se non per l'interramento di una condotta,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., alle seguenti condizioni:

- durante le operazioni di cantiere si preservi la vegetazione arborea esistente, prevedendo immediato risarcimento delle aree interferite;
- non si prevedano interventi a carico della viabilità di accesso che dovrà mantenere le caratteristiche preesistenti di strada bianca, con medesima sezione e fondo (anche a seguito dell'interramento della condotta); allo stesso modo dovranno essere mantenuti in opera muri in pietra o altri manufatti eventualmente presenti a bordo strada, prevedendone, nel caso di danneggiamento, l'immediato ripristino;
- la recinzione dell'area alla base dell'antenna venga realizzata in legno, così come da progetto rivisto;
- i muri di contenimento realizzati alla base dell'antenna vengano, per le parti a vista, rivestiti in pietra;
- le scarpate interessate dai movimenti di terra vengano ripristinate, raccordate morfologicamente all'intorno e ripiantumate avendo cura di impiegare specie arbustive autoctone consone al sito.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza richiedente</i>	BI031_CAMBURZANO_Istanza_259_03_V0.pdf
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	BI031_CAMBURZANO_Relazione_Paeaggistica_V2.pdf
3	<i>Trasmissione integrazioni</i>	RD36400-5.pdf
4	<i>Relazione paesaggistica integrativa</i>	BI031_CAMBURZANO_Relazione_Paeaggistica_v3.pdf
5	<i>Trasmissione completamento integrazioni</i>	BI031_CAMBURZANO_SUAP_trasmissione_integrazioni.pdf
6	<i>Relazione paesaggistica</i>	BI031_CAMBURZANO_Relazione_integrazione_v2.pdf

	<i>completamento integrazioni</i>	
7	<i>Dichiarazione strada di accesso</i>	BI031_CAMBURZANO_Dichiarazione del progettista.pdf

Il Funzionario Istruttore
Arch. Elisa Olivero

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



*Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSOLA E VERCELLI

Novara,

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio –
Settore Territorio e Paesaggio
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

e, p.c.
Al Comune di Camburzano (Bi)
Pec: camburzano@pec.ptbiellese.it

Prot. n. vd. testo pec di trasmissione

Class 34.43.04/130.1

AMBITO E SETTORE	Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE	Comune: Camburzano (BI) Oggetto dell'intervento: installazione di nuovo impianto di telefonia cellulare Indirizzo: via Vittorio Veneto snc – N.C.T. Fg. 9, map. 185
DATA RICHIESTA	Data di arrivo richiesta: 08.06.2020 (vs. prot. 48169 del 08.06.2020) Protocollo entrata richiesta: n. 6384 del 09.06.2020
RICHIEDENTE	[REDACTED]
PROCEDIMENTO	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D.Lgs. 42/2004)
PROVVEDIMENTO	Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE Destinatario: Regione Piemonte - Pubblico

Con riferimento alla richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Tutela paesaggistica

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs 42/2004, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 03.10.2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza, nonché vista la documentazione integrativa trasmessa;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte, facendo proprie le prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio, nel rispetto delle seguenti vincolanti prescrizioni:

- al fine di evitare l'inserimento di nuove antenne telefoniche, si autorizza la nuova stazione a condizione che non vi siano altre antenne esistenti nelle vicinanze adatte all'uso.

Si auspica inoltre che tale infrastruttura possa essere utilizzata per eventuali future richieste, avanzate anche da altri gestori telefonici.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

Il Responsabile dell'Istruttoria
arch. Marina Brustio



per **IL SOPRINTENDENTE ad interim**
Arch. Antonella Ranaldi



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo